

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE 2021 DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE

EMPOLI 19 DICEMBRE 2021

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

- 1) **Cass. Sez. Un. 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito eventi atmosferici e colpa del custode**
- 2) **Cass. Sez. Un. 14.4.2021 n. 10242 – L'appello avverso la sentenza non definitiva**
- 3) **Cass. Sez. Un. 30.4.2021 n. 11421 - Assicurazione sulla vita a favore di un terzo**
- 4) **Cass. Sez. Un. 7.5.2021 n. 12154 - Riassunzione del processo a seguito di fallimento**
- 5) **Cass. Sez. Un. 29.7.2021 n. 21761 - Trascrivibilità trasferimento immobili su divorzio**
- 6) **Cass. Sez. Un. 29.7.2021 n. 21763 - Sospensione del processo per pregiudizialità**
- 7) **Cass. Sez. Un. 5.11.2021 n. 32198 – Divorzio e assegno di mantenimento**
- 8) **Cass. Sez. Un. 25.11.2021 n. 36586 – Sentenza emessa prima delle conclusionali**

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
SENTENZA DEL 26.2.2021 n. 5422

**GLI EVENTI METEOROLOGICI
ESTREMI E LA RESPONSABILITA'
DEL CUSTODE**

**QUANDO L'EVENTO E' ASCRIVIBILE
AL CASO FORTUITO**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 200 tu Acque Pubbliche (RD 11.12.1933 n. 1775 – Ricorso per cassazione avverso le decisioni in grado di appello del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**
- **Art. 1218 cc – Responsabilità del debitore**
- **Art. 1256 cc – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea**
- **Art. 2051 cc – Danno cagionato da cose in custodia**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA SI VERIFICHINO UN FENOMENO METEOROLOGICO ESTREMO CHE DETERMINI DANNI PROVOCATI DA COSE IN CUSTODIA, PERCHÉ IL CUSTODE VADA IN TUTTO ESENTE DA OGNI RESPONSABILITÀ E PERCHÉ I DANNI SIANO ASCRIVIBILI SOLTANTO AL CASO FORTUITO, IL FENOMENO ESTREMO CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode

PREMESSA

- **L'art. 2051 cc** afferma il principio secondo il quale **il custode risponde sempre dei danni provocati a terzi dalle cose affidategli in custodia** a meno che non dimostri **il caso fortuito** e cioè che i danni non siano dipesi da una sua azione o da una sua omissione.
- La norma deriva dal **principio generale della responsabilità del debitore in caso di inadempimento** di una obbligazione a meno che non provi che questo è dipeso da causa a lui non imputabile.
- Il problema si pone, sempre più pressante, **per i custodi di opere o di beni pubblici** (es. un sindaco per un canale, un torrente, ecc...) **che provocano danni improvvisi e imprevedibili** a causa di **fenomeni atmosferici e metereologici estremi** per l'omessa vigilanza o per la mancata esecuzione di opere di contenimento.
- Diventa determinante **la corretta interpretazione dell'art. 2051 cc.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.

(Cass. Sez. III, 1.2.2018 n. 2482)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite confermano l'orientamento delle sezioni semplici.**
- **Perché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa avere rilievo causale esclusivo, cioè rilievo di caso fortuito ex art. 2051 cc, deve avere i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità.**
- **L'eccezionalità di un fenomeno naturale, cioè una sua ricorrenza saltuaria e non frequente, non basta a integrare il caso fortuito, perché non esclude la prevedibilità secondo la comune esperienza.**
- **L'imprevedibilità, con indagine ex ante e oggettiva per il principio di regolarità causale, è l'obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità è una sensibile deviazione (cioè appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale".**
- **Per le precipitazioni atmosferiche il fortuito si ha da dati scientifici statistici (pluviometrici) riferiti al luogo della cosa in custodia.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 26.2.2021 n. 5422 – Caso fortuito e colpa del custode
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 14.4.2021 n. 10242

**L'APPELLO AVVERSO
LA SENTENZA
NON DEFINITIVA**

**COME INDIVIDUARE
LA NATURA NON DEFINITIVA
DELLA SENTENZA**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 277 cpc – Pronuncia sul merito**
- **Art. 278 cpc – Condanna generica**
- **Art. 279 cpc – Forma dei provvedimenti del collegio**
- **Art. 340 cpc – Riserva facoltativa di appello**
- **Art. 361 cpc – Riserva facoltativa di ricorso**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

QUESTIONE CONTROVERSA:

POSTO CHE CONTRO LE SENTENZE NON DEFINITIVE PUO' ESSERE PROPOSTA RISERVA DI APPELLO E DI RICORSO PER CASSAZIONE SECONDO GLI ARTICOLI 340 E 361 cpc, QUALI SONO GLI INDICI IN BASE AI QUALI LA SENTENZA PUO' ESSERE QUALIFICATA COME NON DEFINITIVA TANTO DA CONSENTIRE LA RISERVA DELLA SUA IMPUGNAZIONE?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

PREMESSA

- Quando in un processo **risultano proposte più domande**, o per cumulo oggettivo per connessione propria (artt. 34 e 36 cpc) oppure per riunione di processi, **il giudice può decidere o tutte le cause contemporaneamente oppure**, se le decide separatamente, **può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una o più singole domande e una sentenza definitiva parziale.**
- La differenza è che **nel primo caso la causa su quelle domande non è definitivamente decisa; nel secondo caso invece la sentenza definisce integralmente la controversia sulle domande decise.**
- Quando la sentenza è **definitiva parziale il giudice deve separare le cause e deliberare sulla spese con il principio della soccombenza.**
- **Solo per le non definitive è ammessa la riserva di appello o di ricorso per cassazione; non anche per le definitive parziali.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita (artt. 340 e 361 cpc), qualora non disponga la separazione, ex art. 279/2 n. 5 cpc e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio, ciò perché la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione che chiude la contesa cui si riferisce, con cui si provvede sia pure implicitamente, alla separazione delle cause in quanto la condanna alle spese della parte soccombente è contenuta nel provvedimento decisorio che definisce e cioè conclude, per quella fase, il procedimento pendente davanti a lui.

(Cass. Sez. Un., 1.3.1990 n. 1577)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

E' questione di massima importanza stabilire se una sentenza, qualificata espressamente dal giudice estensore non definitiva ma che abbia contemporaneamente deliberato sulle spese rispetto alle domande decise, sia da considerarsi effettivamente come non definitiva e che rispetto ad essa possano o meno applicarsi gli istituti della riserva di appello e della riserva del ricorso per cassazione.

(Cass. Sez. II, 9.3.2020 n. 6624)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Se sono proposte più domande (cumulo oggettivo), il giudice può pronunciare una sentenza o non definitiva su una singola domanda e o definitiva parziale su alcune delle domande proposte.**
- **Solo contro le sentenze non definitive è possibile fare riserva di impugnazione; contro le sentenze definitive parziali invece no.**
- **Si ha una sentenza definitiva parziale soltanto se il giudice, con la sentenza, abbia separato le due cause, tra quella decisa e quella non decisa, o se abbia deciso sulle spese per la causa già decisa.**
- **Va così ribadita la distinzione tra sentenze definitive e non definitive basato su indici formali per ragioni di certezza e vanno evitate soluzioni sostanziali o contenutistiche. Questi non offrendo un criterio certo ed univoco di distinzione, finiscono con l' esporre la parte soccombente al rischio di perdere il diritto a impugnare.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Gli indici formali che rivelano la qualificazione della sentenza come definitiva, e quindi immediatamente impugnabile e non con riserva, sono la separazione delle cause e la condanna alle spese.**
- **Ulteriore indice formale è la definizione della sentenza definitiva o non definitiva fatta direttamente dal giudice estensore della stessa.**
- **Qualora il giudice introduca elementi contraddittori definendo la sentenza non definitiva ma contemporaneamente separando le cause e liquidando le spese per le domande già decise, va data preferenza al criterio del principio della apparenza che privilegia il regime di impugnazione derivante dalla definizione del giudice.**
- **L'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione comporta che va privilegiata la soluzione che consenta l'esercizio del diritto di impugnazione con riserva e non quella che lo impedisce.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 14.4.2021 n. 10242 – Appello sentenza non definitiva

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 30.4.2021 n. 11421

**L'ASSICURAZIONE SULLA VITA A
FAVORE DI UN TERZO**

**COME SI RIPARTISCE TRA GLI
EREDI L'INDENNIZZO PAGATO
DALL'ASSICURAZIONE**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 467 cc – Rappresentazione - nozione**
- **Art. 468 cc – Rappresentazione - soggetti**
- **Art. 1362 cc – Interpretazione del contratto – intenzione**
- **Art. 1920 cc – Assicurazione a favore di un terzo**
- **Art. 1923 cc – Diritti dei creditori e degli eredi**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

QUESTIONI CONTROVERSE:

SE L'ASSICURAZIONE PREVEDE CHE SE MUORE L'ASSICURATO L'INDENNIZZO VADA AGLI EREDI, L'INDENNIZZO RIENTRA O MENO NELL'ASSE EREDITARIO DEL CONTRAENTE? COME VENGONO INDIVIDUATI GLI EREDI? COME SI RIPARTISCE L'INDENNIZZO, PER QUOTE EREDITARIE O PER TESTE? CHI SONO I BENEFICIARI SE E' PREMORTO L'EREDE? PER QUALE QUOTA? PER L'INTERO O DIVIDONO QUELLA DEL LORO DE CUIUS?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

PREMESSA

- Accade spesso che un soggetto stipuli un **contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi** prevedendo l'evento morte come causa di liquidazione dell'indennizzo, **indicando beneficiari i suoi eredi**.
- **L'art. 1920 cc non dice però chi siano i beneficiari e cioè se sia chi in astratto possa avere la qualità di erede (cioè che sarà chiamato all'eredità al momento della morte) o chi invece sarà erede effettivamente (cioè chi, al momento della morte, avrà la delazione di erede e, accettando la chiamata, ne acquisterà la qualità).**
- **Se gli eredi sono più di uno, l'art. 1920 cc poi non indica come si divida l'indennizzo, dicendo solo che è un diritto proprio del terzo.**
- **In caso di premorte del terzo, la norma non precisa se i beneficiari siano gli eredi del terzo e se concorrono per la quota del premorto o se invece concorrono per l'intero con gli altri eredi beneficiari.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, **il beneficiario designato acquista**, ex art. 1920/3 cc, **un diritto proprio** che ha la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché **la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria**, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, **se i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente alla morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.**

(Cass. Sez. VI, 15.10.2018 n. 25635)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, **la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un'espressa previsione del criterio di riparto dell'indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria.**

(Cass. Sez. III, 29.9.2015 n. 19210)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento.**
- **L'art. 1920/3 cc è sempre stato interpretato come norma che attribuisce al beneficiario un diritto proprio. Quindi il beneficiario acquista l'indennizzo iure proprio e non iure successionis. Pertanto l'indennizzo va diviso tra i beneficiari in parti uguali e non secondo le quote ereditarie di ciascuno di essi.**
- **La norma è sempre stata ritenuta un contratto a favore di terzo e quindi la designazione del beneficiario impedisce che l'indennizzo, con la morte dell'assicurato, entri a far parte dell'asse ereditario.**
- **Pertanto il termine «erede» indicato dalla norma serve a individuare i beneficiari che vanteranno un diritto proprio all'indennizzo e che quindi saranno tali al momento della morte dell'assicurato. Ma non significa che questi ereditino l'indennizzo.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Gli "eredi" quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo sono destinatari della prestazione assicurativa in forza di una eadem causa obligandi, data dal contratto di assicurazione.**
- **Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni obbligazione soggettivamente, ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno dei beneficiari potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Ciò a prescindere dalle quote ereditarie della successione del contraente assicurato.**
- **A costoro non può applicarsi la ripartizione dell'indennizzo con il criterio delle quote ereditarie trattandosi come detto di un diritto proprio nato da un contratto stipulato da un terzo ma a loro favore e non dalla successione ereditaria del contraente.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite affrontano poi un'altra questione non sollecitata dall'ordinanza di rimessione e cioè la premorienza di un erede beneficiario dell'indennizzo rispetto al contraente assicurato.**
- **In questo caso, per le Sezioni Unite si applica l'art. 1412/2 cc secondo il quale la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante il contratto.**
- **La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari, comporta non un accrescimento in favore dei restanti beneficiari ma, mancando ogni disposizione e per l'assimilabilità dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo al contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" ex art. 1412/2 cc.**
- **L'acquisto del diritto all'indennizzo dagli eredi del beneficiario premorto opera iure hereditatis quindi secondo le quote ereditarie.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 30.4.2021 n. 11421 – Assicurazione vita a favore terzo
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

La designazione generica di "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920/2 cc comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica di "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 7.5.2021 n. 12154

**LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO A
SEGUITO DEL FALLIMENTO DI UNA
DELLE PARTI DEL GIUDIZIO**

**COME OPERANO L'INTERRUZIONE
LA RIASSUNZIONE A SEGUITO DEL
FALLIMENTO DI UNA PARTE**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 43/3 LF – Rapporti processuali**
- **Art. 52 LF – Concorso dei creditori**
- **Art. 93 LF – Domanda di ammissione al passivo**
- **Art. 176 cpc – Forma dei provvedimenti**
- **Art. 305 cpc – Mancata prosecuzione o riassunzione**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

QUESTIONE CONTROVERSA:

POSTO CHE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI DEL PROCESSO NE CAUSA L'INTERRUZIONE AUTOMATICA, DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO? DALLA DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO O DA QUELLA DELLA SUA CONOSCENZA LEGALE?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

PREMESSA

- Il Dlgs. n. 5/2006 ha modificato l'art. 43/3 LF introducendo una ipotesi di interruzione di diritto, cioè automatica, del processo in caso della dichiarazione di fallimento di una delle parti in causa.
- Il problema riguarda la riassunzione del giudizio e cioè se il termine di tre mesi ex art. 305 cpc (per i giudizi iniziati prima del 4.7.2009 il termine è di sei mesi) decorra dalla data di conoscenza legale del fallimento o da quella della sua conoscenza effettiva.
- Con il criterio della conoscenza effettiva c'è una varietà di casi: ad esempio, il curatore conosce il fallimento ma può non conoscere le cause che il fallito ha in corso; l'altra parte, se è anche creditore del fallito, può avere la conoscenza effettiva, cioè della causa di interruzione, con la ricezione dell'avviso ex art. 92 LF e con il deposito della domanda di ammissione al passivo dei suoi crediti.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione.

(Cass. Sez. III, 27.6.2018 n. 16887)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

In caso di interruzione del processo determinata, ipso jure, dal fallimento ex art. 43/3 LF **il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo**, che abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non **decorre** dalla legale conoscenza che questa abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma **dal momento in cui ne abbia avuto cognizione effettiva**: sicché, in assenza di ulteriori elementi, rileverebbe il momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.

(Cass. Sez. Trib., 14.6.2019 n. 15996)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite hanno confermato il primo orientamento.**
- **La Corte Costituzionale (sentenze 139/1967 e 159/1971) ha affermato che l'art. 305 cpc prevede che il termine per riassumere il processo decorre non dal giorno dell'evento interruttivo ma da quando la parte ha avuto conoscenza legale dell'evento.**
- **Le sentenze della Corte Costituzionale sono precedenti al nuovo art. 43/3 LF, che ha introdotto una fattispecie di interruzione legale e automatica, ma i principi costituzionali suddetti si possono applicare anche alla nuova fattispecie avendo questa la stessa ratio delle altre fattispecie di interruzione legale e automatica.**
- **La presa di conoscenza "in forma legale" dell'evento interruttivo automatico costituisce dunque il fatto cui ancorare il dies a quo del termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Il concetto di «conoscenza legale» ha avuto varie declinazioni. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che fosse solo quella conosciuta all'interno del processo con le modalità ex art. 300 cpc. Un'altra parte ha affermato che occorre la conoscenza anche della causa ove possa operare la causa di interruzione del giudizio. Un'altra parte ritiene che vada notiziato l'avvocato del fallito.**
- **Le Sezioni Unite prendono atto che è difficile una catalogazione precisa ma ribadiscono il principio che il termine per la riassunzione decorra dalla conoscenza legale, anche perché il nuovo art. 143/3 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ribadisce che l'apertura della procedura concorsuale interrompe il processo ma prevede che il termine per la riassunzione del giudizio decorre appunto dalla dichiarazione di interruzione del giudice.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Quindi è prima di tutto necessario che l'interruzione del processo per la dichiarazione di fallimento venga dichiarata dal giudice.**
- **Poi è necessario – al fine del decorso del rispettivo termine per la riattivazione del processo – che l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione sia comunicata d'ufficio, sia all'altra parte (se pronunciata fuori udienza) che al curatore del fallimento: obbligo di comunicazione ritenuto imposto sia dalla connotazione pubblicistica della procedura concorsuale, sia dall'interesse pubblico alla razionalizzazione della risorsa processuale.**
- **Interpretando diversamente l'art. 43/3 LF si finirebbe per accettare forme di produzione della conoscenza tanto atipiche come suscettibili di integrarsi in formule combinatorie, lasciando solo sullo sfondo l'effetto interruttivo automatico del fallimento.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 7.5.2021 n. 12144 – Riassunzione dopo il fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43/3 LF ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 LF per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176/2 cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 29.7.2021 n. 21761

**LA TRASCRIVIBILITA' DELL'ATTO DI
TRASFERIMENTO DEI BENI IN SEDE
DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO**

**SE L'ACCORDO TRA I CONIUGI SIA
UN ATTO DI PER SE' TRASCRIVIBILE**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 29 L. 27.2.1985 n. 52 – Contenuto atti da trascrivere**
- **Art. 4 L. 1.12.1970 n. 898 – Domanda e decisione di divorzio**
- **Art. 2657 cc – Titolo per la trascrizione**
- **Art. 2699 cc – Atto pubblico**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

QUESTIONE CONTROVERSA:

**GLI ACCORDI TRA CONIUGI INTERCORSI
IN SEDE DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
CON CUI COSTORO SI TRASFERISCONO
BENI IMMOBILI SONO O MENO ATTI
IMMEDIATAMENTE TRASCRIVIBILI O E'
NECESSARIO CHE I CONIUGI RIPETANO
IL LORO CONSENSO DAVANTI A UN
NOTAIO, FIGURA PROFESSIONALE DA
RITENERSI INDISPENSABILE?**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

PREMESSA

- La **Legge 27.2.1985 n. 52** ha introdotto l'elaborazione automatica delle conservatorie e ha **digitalizzato la pubblicità immobiliare**.
- **L'art. 29** prevede che, **a pena di nullità, gli atti da trascrivere:**
 - **indichino i dati catastali** del bene e **almeno tre dei suoi confini;**
 - per gli immobili descritti nel **Catasto Fabbricati**, **indichino anche il riferimento alle planimetrie depositate** in catasto e abbiano **l'attestazione di conformità** (delle parti o di un tecnico) tra lo stato di fatto e quello catastale (il cd. **allineamento catastale**).
- La norma prosegue dicendo che **il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con i registri immobiliari**.
- **Il primo obbligo** (dati catastali, riferimento alle planimetrie depositate e attestazione di conformità) **è a pena di nullità. Il secondo** (verifica catastale e immobiliare) **è dubbio che lo sia.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni
PREMESSA

- Si discute se **gli obblighi contenuti in questa norma** e introdotti dal DL 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 2010, **siano o meno rispettabili in sede di separazione o di divorzio** allorché i coniugi trasferiscano la proprietà di immobili con l'accordo o contenuto nella sentenza o richiamato dall'omologa .
- Nella **giurisprudenza di merito** si sono formate **due opinioni**:
 - chi ritiene che **la funzione del notaio sia insostituibile** e che il trasferimento del bene in sede di separazione e di divorzio costituisca un preliminare a contenuto meramente obbligatorio;
 - chi invece ritiene che, nel rispetto di questa norma, **sia possibile prevedere il trasferimento di beni anche in forme alternative** alla stipula dell'atto notarile, es. in sede di negoziazione assistita, in quanto l'espresso richiamo alla figura del notaio in detta norma, non sia esclusiva e non escluda trasferimenti in altri modi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

QUESTIONE DI MASSIMA IMPORTANZA

Per il rilevante impatto che l'interpretazione delle norme sottoposte al giudizio della Corte - su profili relativi all'autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della "crisi coniugale" aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari (artt. 1322 e 1376 cc), l'interpretazione di tali accordi (artt. 1362 c.c. e segg.), ed il ruolo del notaio per l'identificazione catastale dell'immobile e la sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari (DL 31.5.2010 n. 78) - può avere sulla giurisprudenza nazionale che, peraltro, sulla questione è pervenuta a conclusioni non univoche, vanno rimessi gli atti alle Sezioni Unite, ex artt. 374 e 376 cpc, trattandosi di questione di massima di particolare importanza.

(Cass. Sez. I, 10.2.2020 n. 3089)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite hanno affermato la non necessità dell'intervento del notaio ai fini del loro perfezionamento e della loro trascrivibilità negli atti di trasferimento immobiliare intervenuti con accordi tra i coniugi in sede di separazione o di divorzio.**
- **L'art. 29 della Legge 52/1985 sanziona con la nullità la mancanza dei dati catastali, del riferimento alle planimetrie depositate e dell'attestazione della conformità tra lo stato di fatto e quello catastale, trattandosi di nullità testuale e di carattere oggettivo.**
- **Questa nullità prescinde dal soggetto che compie questa attività, tanto è vero che l'attività successiva del notaio (l'accertamento catastale e immobiliare) non è sanzionato con la medesima nullità.**
- **Quindi l'atto di trasferimento di un bene immobile può essere contenuto in un accordo di separazione o di divorzio ma deve rispettare le indicazioni a pena di nullità ex art. 29 Legge 52/1985.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Il verbale dell'udienza** di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ex art. 126 cpc, che realizza l'esigenza della forma scritta ex art. 1350 cc, **è atto pubblico con fede privilegiata**, fino a querela di falso, della provenienza dal cancelliere che lo redige, degli atti compiuti e dei fatti che attesta avvenuti in sua presenza.
- **Così il trasferimento dei beni immobili tra coniugi nell'accordo di separazione o nella domanda congiunta di divorzio è un atto pubblico ex art. 2699 cc e quindi atto trascrivibile ex art. 2657 cc.**
- **Il legislatore, se avesse voluto imporre l'intervento del solo notaio, avrebbe dovuto chiarire che introduceva una norma in deroga all'art. 1350 cc, sia pure limitatamente alle unità immobiliari urbane, mentre nulla ha disposto, dovendo ritenersi ancora lecite e valide semplici scritture private che riportino trasferimenti o costituzioni di diritti reali o comportino scioglimento comunioni.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21761 – Trascrizione trasferimento beni
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cc e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. 898/1970, art. 4/16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cc; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. 52/1985, art. 29/1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 29.7.2021 n. 21763

**LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
PER PREGIUDIZIALITA'**

**SE LA SOSPENSIONE
PREGIUDIZIALE DI UN PROCESSO
POSSA SEMPRE ESSERE INVOCATA**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 295 cpc – Sospensione necessaria**
- **Art. 297 cpc – Fissazione di nuova udienza dopo la sospensione**
- **Art. 336 cpc – Effetti della riforma o della cassazione**
- **Art. 337 cpc – Sospensione dell'esecuzione e dei processi**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

QUESTIONE CONTROVERSA:

**LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CHE
ABBIA CARATTERE PREGIUDIZIALE
COMPORTA SEMPRE CHE SI DEBBA
ASPETTARE CHE SI FORMI IL GIUDICATO
SUL GIUDIZIO PREGIUDICANTE O E'
SUFFICIENTE PER LA RIASSUNZIONE
DEL GIUDIZIO PREGIUDICATO LA
DECISIONE DI QUELLO PREGIUDICANTE
CHE PERO' SIA ANCORA IMPUGNABILE?**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

PREMESSA

- **L'art. 295 cpc prevede che la causa sia sospesa se per la decisione debba risolversi una controversia, oggetto di altro giudizio, dalla cui soluzione dipende la decisione della causa stessa.**
- **La norma è stata oggetto di numerose decisioni contrastanti. In particolare, si discuteva se andasse interpretata nel senso che occorresse attendere il passaggio in giudicato della sentenza del processo pregiudicante o se fosse sufficiente la sua decisione.**
- **Le Sezioni Unite avevano scelto da tempo la seconda soluzione e cioè che la necessità si fermava dopo il primo grado, a meno che non fosse prevista da una disposizione legislativa ma si erano avute interpretazioni contrastanti dell'art. 295 cpc.**
- **Da qui la nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite per precisare i rapporti tra sospensione necessaria e facoltativa.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
PRIMO ORIENTAMENTO

Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 cpc. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunciata sulla base dell'art. 337/2 cpc, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio.

(Cass. Sez. Un., 19.6.2012 n. 10027)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti.

(Cass. Sez. VI, 25.8.2020 n. 17623)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite hanno confermato il primo orientamento.**
- **Prima della riforma del 1990 l'art. 295 cpc prevedeva, tra l'altro, la sospensione in attesa della sentenza penale per le azioni civili che fossero condizionate da questa. Nel 1990 la pregiudiziale penale è stata abolita e il testo dell'articolo è come lo conosciamo.**
- **Il venire meno della pregiudiziale penale e l'autonomia dei due giudizi ha fatto emergere un'interpretazione contraria alla sospensione del processo civile circoscrivendola ai casi in cui o sia prevista dalla legge (es. art. 75/3 cpp – proposizione dell'azione civile dopo la sentenza penale di primo grado) oppure sia tecnicamente necessaria (es. causa per danni contro un conduttore che abbia opposto l'intimazione di sfratto del proprietario).**
- **Ciò che conta è il significato da dare al termine «pregiudiziale».**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- Il significato più ragionevole è quello di **uno strumento con cui si vuole evitare il rischio di giudicati** tra loro contrastanti.
- **La sospensione ex art. 295 cpc presuppone queste condizioni:**
 - ci sia **pregiudizialità-dipendenza** tra due situazioni sostanziali;
 - queste **due situazioni siano entrambe dedotte** in giudizio;
 - **non ci sia la simultaneità del processo** ex artt. 34, 40 e 274 cpc.
- Queste condizioni comportano **la sospensione fino alla sentenza di primo grado; dopo sono le parti che possono chiedere la sospensione della causa pregiudicata ex art. 337 cpc** se la decisione pregiudicante è impugnata **ma la sospensione non è automatica** tenuto conto della **ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.**
- Qualora ci fosse un **conflitto tra giudicati** le conseguenze saranno risolte dalle **azioni restitutorie** derivanti dall'**art. 336/2 cpc.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 29.7.2021 n. 21763 – Sospensione del processo

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ex art. 295 cpc (e, se disposta, è possibile proporre istanza di prosecuzione in ex art. 297 cpc, il cui provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ex art. 337/2 cpc, applicandosi, se si verifica un sopravvenuto conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336/2 cpc.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
SENTENZA DEL 5.11.2021 n. 32198

**LA MISURA DELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO NELLA SENTENZA
DI DIVORZIO**

**SE LA STABILE CONVIVENZA
DELL'EX CONIUGE ABBIA EFFETTO
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 5 Legge 1.12.1970 n. 898 – Sentenza di divorzio**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

QUESTIONE CONTROVERSA:

SE UN EX CONIUGE HA INSTAURATO UNA STABILE CONVIVENZA DI FATTO CON UN TERZO, PERDE O MENO IL DIRITTO AD AVERE DALL'ALTRO EX CONIUGE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO OPPURE PUO' AVERLO QUALORA SIA PRIVO DI ADEGUATI MEZZI ECONOMICI PER MOTIVI DI CARATTERE OGGETTIVO? E, SE SI, COME SI CALCOLA L'ASSEGNO?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

PREMESSA

- **L'art. 5/10 Legge 1.12.1970 n. 898 prevede che il diritto dell'ex coniuge ad avere un assegno di mantenimento da parte dell'altro ex coniuge cessa con il passaggio del primo a nuove nozze.**
- **La perdita dell'assegno consegue automaticamente alle nozze.**
- **Si discute se la stabile relazione dell'ex coniuge con un terzo, che abbia le caratteristiche della convivenza more uxorio, comporti o meno, automaticamente, la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, anche quando ci fossero le condizioni per averlo.**
- **Cioè se la convivenza stabile con un altro soggetto comporti automaticamente la perdita dell'assegno sebbene l'ex coniuge beneficiario sia quello economicamente più debole e abbia l'impossibilità oggettiva a procurarsi un reddito autonomamente.**
- **Se sì, l'ex coniuge quali fatti deve provare e come si quantifica?**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Il diritto all'assegno non cessa automaticamente all'instaurarsi di una nuova, duratura convivenza, ma può essere eventualmente rimodulato dal giudice nel suo ammontare in considerazione di essa.

(Cass. Sez. I, 8.7.2004 n. 12557)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

Il diritto all'assegno divorzile rimane sospeso per tutta la durata della convivenza, entrando in una sorta di quiescenza, ma può riprendere vigore ove venga a cessare la convivenza, operando in questo caso una sorta di reviviscenza.

(Cass. Sez. I, 11.8.2011 n. 17195)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

TERZO ORIENTAMENTO

Il diritto stesso all'assegno, in seguito all'instaurarsi di una famiglia di fatto (espressione alla quale molte sentenze legano la presenza di figli) o di una stabile convivenza di fatto con altra persona, si estingue automaticamente e per l'intero, cessando per sempre e non prestandosi a rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza.

(Cass. Sez. I, 27.6.2018 n. 16982)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento.**
- **Nella evoluzione sociale in continuo divenire, la percezione della indissolubilità del matrimonio intesa come valore comune di riferimento non è più unanimemente diffusa. Sono aumentati, nel corso degli anni, le separazioni e i divorzi, si registra una contrazione della durata media delle unioni matrimoniali, e, soprattutto, è aumentato il numero delle convivenze di fatto.**
- **La tesi secondo cui con la convivenza di fatto si taglia ogni legame con la famiglia precedente e quindi non giustifica il permanere di un assegno di mantenimento non è persuasiva per varie ragioni.**
- **Prima di tutto il dato normativo che prevede la perdita dell'assegno solo con le nuove nozze e non con la semplice convivenza. Non ne parla neppure la L. 76/2016 sulle unioni civili.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- Né si può ricorrere all'**interpretazione analogica** poiché, ex art. 12 preleggi, vi si può ricorrere solo se manchi una regolamentazione e occorra colmare un vuoto nell'ordinamento, ma **in questo caso si tratta di ipotesi diverse** (nuove nozze e convivenza di fatto).
- Inoltre, **la cessazione del mantenimento in caso di convivenza è incompatibile con la funzione** dell'assegno divorzile che è composita e che comprende aspetti compensativi ed assistenziali.
- Va trovato allora il **punto di equilibrio** tra la responsabilità per nascita di una nuova famiglia e la solidarietà post coniugale.
- **Con la nuova famiglia si estingue la componente assistenziale dell'assegno ma non quella compensativa**, poiché è ingiusto che il coniuge che abbia sacrificato per la famiglia ogni aspettativa professionale perda anche l'assegno di mantenimento divorzile.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Il diritto all'assegno potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto della mancanza di mezzi adeguati si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro.**
- **Incomberà all'ex coniuge onerato provare che l'altro ha costituito una nuova famiglia di fatto. L'ex coniuge beneficiario dovrà invece provare la mancanza di propri e autonomi mezzi economici.**
- **A quel punto il giudice valuterà la misura dell'assegno divorzile di mantenimento, sulla base del contributo dato dall'ex coniuge beneficiario ai bisogni della prima famiglia finita con il divorzio.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

L'instaurazione dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Se sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una convivenza stabile di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto a un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione solo compensativa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 5.11.2021 n. 32198 – Determinazione assegno divorzio
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

SENTENZA DEL 25.11.2021 n. 36596

**LA SENTENZA EMESSA PRIMA
DELLA SCADENZA DEL DEPOSITO
DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI
E DELLE REPLICHE**

**LA NULLITA' DELLA SENTENZA SI
CONVERTE IN MOTIVO DI
IMPUGNAZIONE**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 24 Cost – Diritto di difesa**
- **Art. 111 Cost. – Principio del contraddittorio**
- **Art. 101 cpc – Principio del contraddittorio**
- **Art. 161 cpc – Nullità della sentenza**
- **Art. 190 cpc – Comparsa conclusionali e memorie**
- **Art. 275 cpc – Decisione del collegio**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

QUESTIONE CONTROVERSA:

SE IL GIUDICE HA ASSEGNATO I TERMINI PER IL DEPOSITO DI CONCLUSIONALI E REPLICHE MA DEPOSITI LA SENTENZA PRIMA DELLA LORO SCADENZA E DEL LORO DEPOSITO, CHI IMPUGNA LA SENTENZA DEDUCENDO LA NULLITA' DEVE INDICARE LE DEDUZIONI CHE AVREBBE SVOLTO IN CONCLUSIONALE E O LA SENTENZA E' NULLA DI PER SE'?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

PREMESSA

- L'art. **111 Cost.** prevede che il processo si svolga in **contraddittorio delle parti**. L'art. **101 cpc** afferma nel processo **lo stesso principio**.
- La norma processuale è contenuta nel **libro primo** del codice di procedura civile e quindi **si applica a tutti i procedimenti civili**.
- L'art. **190 cpc** prevede che il giudice, trattenuta la causa in decisione, assegni **i termini per depositare conclusionali e repliche**.
- L'art. **275 cpc** prevede che **la sentenza sia emessa dopo 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle repliche** e che nelle conclusionali le parti possano richiedere la discussione orale.
- Se il giudice non rispetta questi termini **la sentenza è affetta da nullità che ex art. 161 cpc si devolve in motivo di impugnazione**.
- **Per la nullità** vanno indicate le ragioni che si sarebbero esposte in conclusionale o **basta dedurre la violazione del contraddittorio?**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, **senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte**, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

(Cass. Sez. II, 22.10.2019 n. 26883)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini *ex art. 190 c.p.c.* **non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale**, indicando le argomentazioni difensive – contenute nello scritto non esaminato dal giudice – la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

(Cass. Sez. II, 10.10.2018 n. 24969)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento.**
- **Le norme processuali hanno una natura servente della tutela dei diritti e quindi la denuncia della loro violazione serve a eliminare pregiudizi della facoltà della difesa dei diritti proposti in giudizio.**
- **Alcuni diritti processuali sono essenziali; tra questi vi sono sia il diritto al contraddittorio sia quello all'adeguata difesa giudiziale.**
- **Pertanto la parte che ha allegato con il motivo di impugnazione la violazione di questi diritti fondamentali non deve fare altro. Cioè la parte non deve allegare e provare che la violazione del termine processuale le abbia provocato uno specifico pregiudizio ulteriore.**
- **La conferma la dà l'art. 354 cpc che prevede che il contumace involontario ottenga la rimessione al primo grado solo perché non regolarmente citato per la nullità della notifica della citazione.**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021

Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Il contumace involontario** cioè **non deve allegare le difese** che avrebbe svolto se regolarmente citato né la loro fondatezza.
- **Nessuno dubita che la sentenza**, che non rispetti i termini previsti dalle norme processuali e finalizzati al rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa **sia nulla. Ciò discende direttamente dalle norme costituzionali** senza che sia necessaria un'espressa previsione di nullità specifica, che peraltro manca.
- La conferma la dà **l'art. 829 n. 9 cpc: il lodo arbitrale è nullo in caso di inosservanza del principio del contraddittorio**, nonostante ogni preventiva rinuncia e a prescindere dal merito. **Sarebbe bizzarro dire che ciò che vale per il lodo non vale per la sentenza.**
- **Né infine si può invocare la sanatoria ex art. 156/2 cpc perché non è applicabile alla sentenza** mancando un atto successivo sanante.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2021
Sentenza del 25.11.2021 n. 36596 – Sentenza ante conclusionali
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - LA MASSIMA

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI CIVILI DEL 2021

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!**

Avv. Roberto Nannelli